

Reg. Ord. n° 109/22

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO NELLE VIE CIRCOSTANTI LA DITTA POLYNT SPA CON SEDE A SCANZOROSCIATE IN VIA FERMI N.51, DI MATERIALI ESPLODENTI, FUOCHI D'ARTIFICIO OD OGGETTI SIMILARI DAL 30.12.2022 AL 02.01.2023. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL T.U.E.L.

IL SINDACO

Considerato che è diffusa la consuetudine di celebrare particolari festività ad alcuni eventi con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;

Rilevato che tale usanza determina un oggettivo pericolo, con una serie di conseguenze negative per la collettività, soprattutto se avviene in prossimità di aziende ad elevato rischio ambientale, per la sicurezza e l'incolumità delle persone e degli animali, in quanto in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi maneggia questi dispositivi sia a chi venisse fortuitamente colpito, e può inoltre determinare la dispersione di residui e di materiali di rifiuto dell'ambiente;

Visto il piano di emergenza comunale di Protezione Civile adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 28.10.2013 e s.m.i. ed in particolare la tavola di rischio industriale, all'interno della quale viene evidenziata la zona di attenzione posta al confine del perimetro dell'Azienda Polynt SpA, sita a Scanzorosciate in via E.Fermi .n.51 per possibili rischi derivanti dalla presenza di materiale altamente infiammabile;

Rilevata, pertanto, la necessità di limitare il più possibile l'utilizzo di materiali esplosivi, fuochi d'artificio, od oggetti simili nei centri abitati, in particolare in prossimità di luoghi sensibili, ovvero limitrofe ad aziende ad elevato rischio industriale;

Preso atto, al fine di definire misure di prevenzione del fenomeno, che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artificieri pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

Ritenuto pertanto necessario disciplinare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi nelle zone ad alto rischio per la presenza di materiali altamente infiammabili;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente ed inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi anche al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, in merito alla consapevolezza dei rischi tale usanza determina un oggettivo pericolo, con una serie di conseguenze negative per la quiete pubblica, per la sicurezza delle persone;

Visto l'art 54 comma 4 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico degli enti locali";

Visto l'art. 703 del Codice Penale in materia di accensioni ed esplosioni pericolose;

Visto l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

Visto il D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi";

Vista la L. 24.11.1981 n. 689;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 /2006 "Testo Unico per l'Ambiente";

Visto il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 30.11.2020;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

Dalle ore 12,00 del 30.12.2022 alle ore 24,00 del 02.01.2023 nelle vie circostanti la ditta Polynt SpA (Scanzorosciate via E.Fermi n.51), in particolare lungo la via E.Fermi, via Carlo Alberto dalla Chiesa, via A.Moro, don G.Pezzotta, p.zza Unità d'Italia, via Polcarezzo, nonché in aree più lontane che rientrino nel raggio d'azione della suddetta ditta, è vietato l'utilizzo di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti simili che possano creare pericolo o compromettere l'incolumità dei cittadini.

L'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia dell'Autorità Giudiziaria.

Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 della legge citata.

DISPONE

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione sul sito internet Comunale e trasmessa al Prefetto ed al Questore di Bergamo, alla Tenenza Carabinieri di Seriate, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ed alla ditta Polynt SpA di Scanzorosciate (BG).

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (T.A.R.) entro i termini previsti dal D. Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet Comunale.

Dal Municipio, 29 dicembre 2022.



IL SINDACO
Davide dott. Casati